

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

cupato come sono nei lavori della Giunta elettorale. Le censure fatte a questo articolo mi sembrano in gran parte fondate. Questo articolo, innanzitutto, come è redatto, confonde due cose essenzialmente distinte, vale a dire: il reato comune con la contravvenzione alla legge della pesca, che stiamo discutendo.

La prima parte di questo articolo è relativa a coloro che pescano nelle acque private, senza il consenso dei proprietari. E per questa parte noi ce ne dobbiamo richiamare alla legge comune. È esso reato? Sarà punito. Non è reato? Non sarà punito. Lo scopo nostro non è quello di garantire il pesce più che non garantiamo le altre proprietà private.

La seconda parte dell'articolo è quella dunque che si riferisce propriamente alla contravvenzione, cioè alle trasgressioni di regolamenti speciali per la prosperità dell'industria della pesca.

E qui mi sembra che coloro i quali hanno censurato l'articolo abbiano ragione, quando trovano che la multa estensibile a lire 250 sia esorbitante. E penso anch'io che sia eccessiva, come penso pure che l'onorevole Nocito non abbia torto, quando ha detto che si corre rischio di punire due volte. Infatti, noi corriamo questo rischio, quando colui, che non ha altra colpa che di sfuggire la sorveglianza, è da voi punito con pena grave di una multa fino a 250 lire.

Io credo perciò che quest'articolo potrebbe emendarsi in questa guisa:

« Chiunque eserciti la pesca in acque private, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso dei rispettivi proprietari, possessori o concessionari, sarà punito a norma della legge comune. »

Questa è la prima parte. La seconda parte direbbe:

« Chiunque poi trasgredisca le disposizioni contenute negli articoli, ecc., incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a lire 50. »

E qui poi emenderei l'articolo anche nell'ultima parte; ove dice: « salve le maggiori pene minacciate dalla legge penale generale, » direi: salve le pene per reati più gravi. » Questa mi sembra che sia la dizione corretta dell'articolo. Se invece di sfuggire alla sorveglianza, secondo l'esempio dell'onorevole Nocito, voi commettete una ribellione, ovvero una resistenza alla forza pubblica, questo sarebbe un reato più grave. Dunque la riserva di quest'articolo deve riferirsi al reato maggiore, qualora fosse commesso. Ed allora l'articolo, che io rileggo un'altra volta secondo la forma corretta, direbbe così:

« Chiunque eserciti la pesca in acque private, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il

consenso dei rispettivi proprietari, possessori o concessionari, sarà punito a norma della legge comune. Chiunque poi trasgredirà le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella prima parte dell'articolo 5 e nell'articolo 6, o si opponga alle visite accennate nell'articolo 16, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a lire 50; salve le pene per reati più gravi. »

Questo sarebbe l'articolo che mi parrebbe più conforme ai principii del giure penale.

Domando se l'onorevole ministro lo accetta.

CANCELLIERI. Reputo necessario esporre alla Camera quali siano i miei concetti riguardo alla necessità delle sanzioni penali, di cui si fa parola in questo articolo a proposito delle acque private.

L'onorevole Indelli ha fatto una proposta, la quale rimanderebbe all'applicazione del diritto comune la pesca nelle acque di proprietà privata. Io credo che l'effetto di tale emendamento riuscirebbe contrario all'intenzione di lui medesimo e degli altri preopinanti.

Mi gioverò della relazione Castagnola per dimostrare alla Camera quale sia l'origine della disposizione che oggi è contrastata, e la quale mira a distinguere nei rapporti penali la pesca nelle acque di privata proprietà in senso assoluto, da quella che si esercita nelle altre acque private che sono però in comunicazione immediata con le acque pubbliche demaniali o marittime.

Bisogna notare, onorevole Indelli, che l'articolo in discussione non contempla le acque private in genere, ma contempla la pesca nelle acque private, che sono in immediata comunicazione con le acque pubbliche; e ciò emerge dalle parole della nuova redazione dell'articolo:

« Chiunque esercita la pesca nelle acque di privata proprietà di cui all'articolo 1. »

La Cassazione di Firenze, accennata nella relazione dell'onorevole ministro Castagnola, ebbe su questa questione a pronunziarsi, ritenendo una giudiziosa distinzione...

INDELLI. Domando la parola.

CANCELLIERI... Essa dichiarò semplice contravvenzione di pesca illecita, la pesca e l'appropriazione del pesce nelle acque correnti demaniali o private, ritenendo quale furto soltanto la sottrazione del pesce nei bacini, peschiere, conserve assolutamente chiuse e situate in un fondo privato.

Quando si tratta adunque di pesca nelle acque, che sono in comunicazione con quelle pubbliche, siccome i pesci passano continuamente dalle une alle altre, è opportuno dichiarare che il fatto della pesca ed appropriazione di essi non costituisce l'indebita appropriazione della cosa altrui, ma ben vero